

REGOLAMENTO DELLE FORME DI SOSTEGNO DIRETTO AD AZIONI O INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

1. FINALITA'

L'A.P.T., nell'ambito della sua attività istituzionale e specificamente per l'attuazione di azioni finalizzate alla valorizzazione e promozione territoriale regionale, favorisce le iniziative di altri soggetti, pubblici o privati senza finalità di lucro attraverso azioni di sostegno diretto, entro i limiti delle risorse all'uopo destinate e secondo i criteri di seguito indicati.

2. AZIONI AMMISSIBILI

Possono essere candidate, a norma del presente regolamento e con esclusione di attività già individuate e finanziate dalla Regione o dall'APT, azioni e iniziative di valorizzazione e promozione territoriale nei seguenti settori:

- eno-gastronomia,
- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- sviluppo economico e turistico;
- attività culturali e sociali, educazione ed informazione;
- cultura, musica, teatro, folklore e tradizioni;
- arte;
- archeologia;
- paesaggio e ambiente.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare la propria candidatura con apposita istanza, redatta secondo lo schema allegato, a pena d'esclusione, corredata dal progetto inerente l'iniziativa:

- a) soggetti pubblici;
- b) enti privati senza scopo di lucro, associazioni, comitati, onlus, fondazioni.

3 bis PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le richieste devono essere presentate a mano o per posta al seguente indirizzo : Agenzia di Promozione Territoriale – Via del Gallitello 89 – 85100 Potenza. Le richieste, rispetto alla data di svolgimento delle iniziative, devono essere presentate almeno trenta giorni prima e non oltre tre mesi prima. Le richieste la cui data di presentazione non si collocasse nel predetto intervallo temporale non saranno prese in considerazione.

4.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'APT valuterà, a proprio insindacabile giudizio, le richieste presentate, secondo:
 - la capacità dell'iniziativa di concorrere efficacemente alla promozione e allo sviluppo delle risorse e del territorio regionale, anche attraverso un adeguato piano di comunicazione e promozione dell'iniziativa;
 - il grado di appeal dell'iniziativa, intesa come capacità di richiamare nell'occasione, visitatori, operatori, turisti e curiosi provenienti dalle altre regioni italiane e dall'estero,
 - il contesto in cui si svolge l'iniziativa, soprattutto in rapporto ad altre azioni poste in essere da soggetti diversi dal richiedente;
 - l'investimento economico necessario alla realizzazione dell'iniziativa e la dichiarazione di eventuali concorsi alla spesa da parte di altri soggetti, sia pubblici sia privati, ad eccezione della Regione Basilicata e dell'APT;
 - coincidenza dell'attività del soggetto richiedente con interessi generali o diffusi e con gli indirizzi generali e programmatici dell'APT.
2. Le richieste saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei casi in cui si riscontra la coerenza con i criteri ispiratori del presente Regolamento, se necessario, sarà avviata la procedura di cui al punto 8);
3. L'intervento dell'Agenzia sarà definito solo ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla determinazione dell'intervento dell'APT, secondo la disponibilità finanziaria di quel momento e se sussistono i tempi tecnici e procedurali per la realizzazione diretta delle attività.

5

CONTENUTI GENERALI DELLE ISTANZE

1. Le istanze per la richiesta dell'intervento diretto dell'APT, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, devono contenere una dettagliata descrizione dell'attività, delle iniziative o dei programmi da realizzare, l'individuazione delle finalità cui l'intervento richiesto è destinato e l'indicazione dei requisiti posseduti, corredate dalla documentazione prescritta dal presente regolamento.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i modelli approvati dall'Amministrazione ed allegati al presente regolamento.

6

DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini della determinazione da parte dell'APT dell'intervento diretto a sostegno delle iniziative proposte da enti pubblici o privati senza finalità di lucro, gli stessi sono tenuti a presentarne istanza, come da modello A, corredata dal programma di attività prevista e dalla seguente documentazione:
 - a) copie dello Statuto e Atto costitutivo del soggetto richiedente (solo per i soggetti privati);
 - b) codice fiscale;
 - c) relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la proposta, con

- specificazione della natura e delle caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa da realizzare, delle finalità, dei destinatari o fruitori e della rilevanza della stessa ai fini della promozione territoriale;
- d) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per fronteggiarle, con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) da parte del titolare o legale rappresentante del soggetto richiedente relativa:
- alla natura dell'attività svolta;
 - non aver richiesto ed ottenuto contributi dalla Regione Basilicata o dall'APT in merito all'attività oggetto della contribuzione;
 - all'impegno di non utilizzare la documentazione (fatture ecc.) presentata per il sostegno all'iniziativa per ulteriori richieste di finanziamento o di contributo.

7

INTERVENTO FINANZIARIO DELL'APT

1. L'APT determina la propria partecipazione all'iniziativa in base al contenuto della proposta con le modalità indicate al successivo art. 8.

8

DEFINIZIONE DELL'INTESA DI COMPARTECIPAZIONE

1. Valutata la congruità della proposta rispetto ai criteri dell'art. 4 del presente Regolamento, l'APT convoca telefonicamente o per e-mail il soggetto proponente per la definizione dell'intesa di compartecipazione.
2. Il soggetto proponente produce all'Agenzia tutti i preventivi di spesa, rilasciati da fornitori abilitati all'esercizio delle relative attività.
3. L'APT determina, in base alla proposta ed ai preventivi di spesa presentati, le azioni da realizzare direttamente, ritenute maggiormente attinenti alle proprie finalità di promozione.
4. Il soggetto proponente si impegna a realizzare le attività a suo carico previste dal programma delle attività e a contrattualizzare i rispettivi fornitori.

9

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROPONENTI

1. L'APT non assume responsabilità, per la parte realizzata dal soggetto proponente, in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha partecipato mediante la realizzazione di alcune azioni.
2. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti dell'APT, la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere la realizzazione delle attività non ancora completate e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la rivalsa, parziale o totale, a carico del soggetto proponente per le spese già sostenute per le attività realizzate.

10

PERCENTUALE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

1. Per le iniziative ritenute idonee a norma del precedente Art. 4, nei limiti della propria disponibilità finanziaria, l'APT potrà determinare il proprio intervento diretto mediante un finanziamento in percentuale sul costo dell'iniziativa, comunque non superiore al 50%.

11

PAGAMENTO DELLE SPESE

1. L'APT provvederà direttamente alla realizzazione delle azioni preventivamente individuate ai sensi dell'Art. 8.
2. Entro il termine indicato nell'intesa di compartecipazione, il soggetto proponente dovrà presentare all'Agenzia:
 - bilancio consuntivo relativo alla iniziativa svolta, firmato ed approvato;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente circa la veridicità dei dati esposti nei bilanci consuntivi;
 - copia di tutti i titoli di spesa dell'iniziativa, relativi alle spese sostenute dal soggetto proponente;
 - autodichiarazione riportante l'insussistenza di altri finanziamenti concessi dalla Regione o dall'APT per la stessa iniziativa;
 - materiale video e/o fotografico, in tutti i contesti descritti nella proposta, che documenti la realizzazione dell'iniziativa.
3. La suddetta documentazione va trasmessa all'Agenzia al fine di verificare la validità dell'azione.
4. Nel caso di verifica negativa, effettuata sulla base della documentazione di spesa, video e/o fotografica presentata dal soggetto proponente, o nel caso di mancata presentazione di tale documentazione, l'Agenzia porrà in essere, nei confronti del soggetto proponente, il procedimento di riduzione parziale del proprio intervento o il recupero totale delle spese sostenute e liquidate.
5. I soggetti parzialmente o totalmente inadempienti verso gli obblighi assunti nell'intesa di compartecipazione non potranno presentare proposte all'Agenzia, ai sensi del presente regolamento, per un periodo da 2 a anni 5 (cinque).

Il Direttore Generale
Dr. Gianpiero Perri